

Oggetto: Artt. 69, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L). Dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale per incompatibilità. Subentro nella carica di consigliere comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria precedente deliberazione n. 24 in data 17 luglio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, era stata contestata al Consigliere Gianluca Gambini, che è parte in una causa civile con il Comune di Pisa, l'esistenza di una probabile causa di incompatibilità, ed erano stati assegnati al medesimo n. 10 giorni di tempo per presentare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità;
- il Consigliere Gambini aveva presentato vari documenti in data 27.7.2018, protocollati con il numero 73357 del Protocollo Generale dell'Ente;
- tale documentazione consisteva nel parere del prof. Chiti, peraltro già pervenuto alla data del 13 luglio u.s., nonché negli atti di parte Gambini nella causa pendente in appello;
- il Consigliere Gambini, con nota Prot. n. 73452 assunta in data 27.07.2018 al Protocollo Generale dell'Ente aveva inoltre trasmesso una proposta transattiva, con la quale egli manifestava la propria disponibilità *"al raggiungimento di un accordo transattivo che"* prevedesse, da parte sua, *"l'acquisizione del terreno oggetto di causa dietro il pagamento di una somma da convenirsi, anche in ragione di accertamenti tecnici in contraddittorio"*;
- il parere citato prodotto dal Consigliere Gambini, già presente all'esame del Consiglio Comunale del 17 luglio 2018, non permetteva di superare la valutazione tecnico-giuridica negativa relativa alla convalida del consigliere, valutazione già espressa nell'allegato B alla deliberazione n. 24 del 17 luglio 2018;
- la documentazione ulteriormente prodotta dal Consigliere Gambini al Comune di Pisa in data 27.7.2018 e assunta al n. 73357 del Protocollo Generale non forniva alcun elemento nuovo rispetto alla documentazione già agli atti;
- il Segretario Generale, con proprio parere prot. n. 73723 del 30 luglio 2018, sentita l'Avvocatura del Comune, evidenziava l'insufficienza della nuova documentazione prodotta nonché l'inidoneità della proposta transattiva a far venir meno la lite pendente e la collegata situazione di incompatibilità del Consigliere Gambini;
- di conseguenza questo consesso, con deliberazione n. 25 del 31 luglio 2018, ha ritenuto sussistente la causa di incompatibilità del Consigliere Gianluca Gambini e, conseguentemente, ha invitato l'amministratore a rimuoverla entro dieci giorni, decorrenti dalla notifica della deliberazione medesima, notifica avvenuta in data 2 agosto;

Considerato:

- che, nei dieci giorni successivi alla notificazione della deliberazione C.C. n. 25 del 31.7.2018, il consigliere ha solamente inviato via mail, precisamente il giorno 13 agosto 2018, un parere del prof. Chiti;
- tale parere era stato già consegnato a mano alla segreteria del Consiglio Comunale dal consigliere interessato, il giorno 31 luglio 2018 durante lo svolgimento del Consiglio Comunale, e quindi era già stato protocollato con il numero 74506 (ID n. 1638217) dalla segreteria del Consiglio Comunale in data 31 luglio u.s.;

- il parere concerne la validità degli atti assunti alla presenza e con la partecipazione del consigliere a cui carico esiste una causa di incompatibilità – beninteso per le decisioni in cui non sia stato presente un obbligo di astensione del consigliere interessato - e quindi riguarda non la sussistenza, o meno, della causa di incompatibilità, ma altra tematica, e per questo motivo non incide in alcun modo sulla esistenza o sulla qualificazione della causa di incompatibilità all'interno del procedimento di decadenza;

Accertato, quindi, che è decorso il termine di dieci giorni dalla contestazione definitiva della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4, T.U.E.L. (esistenza di una lite civile pendente con il comune di Pisa), termine stabilito, in via perentoria, dall'art. 69 del TUEL, senza che tale causa sia stata rimossa;

Visto l'art. 69, commi 5 e 6, che stabilisce che, qualora l'amministratore non provveda a rimuovere, entro i 10 giorni successivi alla contestazione definitiva, la causa di incompatibilità, il Consiglio lo dichiara decaduto e che la deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto;

Ritenuto, quindi, di prendere atto in via definitiva dell'esistenza, a carico del Consigliere Gianluca Gambini, della perdurante esistenza di una causa di incompatibilità e del fatto che essa non è stata rimossa nei termini di legge;

Ritenuto, conseguentemente, di dichiarare decaduto definitivamente dalla carica il consigliere Gianluca Gambini;

Inoltre, presa visione del verbale dell'ufficio centrale elettorale del 27 giugno 2018 e **verificato** che il primo dei non eletti alla carica di consigliere comunale nella lista "Lega" è il sig. Ing. Salvatore Pisano, che ha riportato la cifra individuale di 9846 voti validi;

Visto che l'Ing. Salvatore Pisano ha depositato dichiarazione di rinuncia preventiva alla carica di consigliere, dichiarazione in atti di ufficio;

Presa ancora visione del verbale dell'ufficio centrale elettorale del 27 giugno 2018 e **verificato** che il secondo dei non eletti nella lista "Lega" è il Sig. Antonino Azzarà, che ha riportato la cifra individuale di 9843 voti validi;

Visto che il Sig. Antonino Azzarà ha già accettato la nomina a Consigliere Comunale, e ha contestualmente dichiarato l'inesistenza, a suo carico, di cause di incompatibilità (**allegato B**);

Preso atto che quindi il predetto subentra al consigliere Gianluca Gambini, dichiarato decaduto;

Ritenuto, quindi, di convalidare l'elezione del consigliere comunale Antonino Azzarà;

Ravvisata altresì la necessità di reintegrare i componenti della I commissione consiliare permanente, per consentire alla stessa la piena funzionalità, nominando componente della commissione medesima il consigliere Antonino Azzarà, subentrato al consigliere Gambini;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione

Con voti..... resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

DELIBERA

- Indi, il CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni.